



TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2697/2026

Il Presidente,

letto il ricorso,

visto l'art. 814, 2° comma, c.p.c.,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 14/05/2026 la ricorrente, Avv. Costanza De Biase Frezza, esponendo di essere stata nominata Arbitro con le funzioni di Presidente dal Presidente della Camera di Commercio di Pv-Mn-Cr. in data 15.05.2025, al fine di decidere la controversia insorta tra le parti *Controparte_1* e *Controparte_2* [...] da un lato e *Controparte_3* dall'altro, chiedeva al Presidente del Tribunale di Mantova di dichiarare la congruità dei compensi arbitrali proposti nel lodo 27.11.2025 di cui in premessa ammontanti ad €32.372,67 per ciascun arbitro, oltre accessori fiscali e previdenziali o comunque determinare il suo diverso ammontare maggiore o minore con ordinanza costituente titolo esecutivo contro le parti in solido.

Si costituivano l' *Controparte_1* e *Controparte_2* [...] chiedendo di rigettare l'istanza di liquidazione del compenso così come formulata dall'Avv. Costanza De Biase Frezza nel proprio ricorso ex art. 814 comma 2 c.p.c., ritenendo già ampiamente soddisfattivo quanto dalla medesima percepito da parte di *CP_3* [...] per l'attività svolta e in subordine di rideterminare detti compensi in misura inferiore a quelli proposti nel lodo 27.11.2025 con applicazione nei minimi tariffari previsti della Tabella n.26 del D.M. 147/2022.

Si costituiva anche la Controparte_3 esponendo di aver provveduto, per parte sua come del resto riconosciuto nel ricorso, sia al versamento dell'acconto richiesto che al successivo saldo, non opponendosi alla liquidazione giudiziale, purché la stessa venga contenuta nei limiti massimi già esposti nel lodo.

All'udienza del 7 luglio 2026 le parti discutevano la causa e il Presidente si riservava la decisione.

Il lodo va riferito a un procedimento arbitrale instaurato dalle aziende agricole CP_1 e CP_2 in riassunzione di vertenza civile insorta tra le stesse e la Controparte_4 [...] e definita con Ordinanza n. 5/2025 del 3 gennaio 2025 emessa dal Tribunale di Brescia, sez. impresa nel proc.n°8017/2023, che dichiarava il proprio difetto di competenza in favore degli arbitri da nominarsi a norma dell'art 46 dello Statuto della CP_3 .

Le aziende CP_1 e CP_2 provvedevano alla riassunzione della vertenza avanti alla giustizia arbitrale che si pronunciava con un lodo che disponeva:

“Il Collegio arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento; spese del giudizio arbitrale a carico delle parti che le hanno anticipate.

Liquida il compenso al Collegio Arbitrale nell'importo complessivo di euro 97.118,00 oltre Cpa ed Iva se dovute (a dedursi R.A.) onerandone del pagamento le parti in via fra di loro solidale”.

Il compenso proposto dal Collegio Arbitrale, considerate le tariffe previste per l'attività stragiudiziale, come determinate dal D.M. n°55/2014, appare congruo in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.

Il valore delle domande oggetto della controversia ammonta complessivamente ad € 3.531.579,11 giacché la domanda di condanna della Controparte_3 nei confronti della CP_1 è pari ad € 1.612.522,15 e quella nei confronti della CP_2 è pari ad € 1.919.056,96.

Secondo la Suprema Corte *“In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.”* (v. Cass. n°11963/2022).

Stabilito il valore della controversia gli arbitri hanno adottato la percentuale applicabile al valore dell'affare più favorevole per i mandanti, ossia quella cd. “secca” (2,75% del valore dell'affare) in luogo di quella “variabile per scaglioni” (3% e 2,75%) e l'importo così risultante di € 97.118,00 è stato suddiviso in parti uguali tra gli arbitri.

Applicando l'Articolo 6 e la Tabella 26 del D.M. 55/2014 il compenso di riferimento medio per ogni singolo arbitro, per una controversia di valore pari a quella in esame, si attesta a circa € 37.370,00, per cui la liquidazione proposta risulta inferiore a detto parametro.

Il compenso pare congruo anche in relazione all'attività svolta, per cui va disattesa la richiesta dei convenuti *CP_1* e *CP_2* di applicare i minimi tariffari previsti della Tabella n.26 del D.M. 147/2022, dato che se è vero che il Lodo si è chiuso con una pronuncia di estinzione per tardività della riassunzione del procedimento avanti agli arbitri è vero anche che il Collegio ha dovuto esaminare varie eccezioni e questioni preliminari proposte dalle parti, con studio dei vari atti e documenti:

- la eccezione di tardività della riassunzione del giudizio promosso avanti il Tribunale di Brescia che, secondo l'assunto della *Controparte_3* avrebbe dovuto essere proseguito in sede arbitrale ai sensi dell'art.38, Il co., c.p.c., entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo del Tribunale di

quel giudizio;

- la eccezione di giudicato formulata da CP_1 e CP_2 nell'assunto che il lodo emesso in data 29/5/2025 dal Collegio arbitrale a presidenza Avv. Gabriele Rossi (Avv. Lomaglio e Avv. Binelli, arbitri) avrebbe risolto anche le questioni controverse nel procedimento arbitrale *de quo*;
- il rilievo formulato all'udienza del 9/10/2025 secondo cui la domanda riconvenzionale svolta dalla Controparte_3 nel procedimento arbitrale *de quo* avrebbe avuto un "contenuto analogo" a quella formulata nel diverso arbitrato a presidenza Avv. Beatrice Biancardi deciso con lodo 4/11/2025 (all. E);
- il rilievo svolto da CP_1 e CP_2 nell'istanza di nomina degli arbitri, secondo cui la questione inerente la validità ed efficacia della clausola penale relativa all'esclusione dei soci sarebbe stata definita in un ulteriore lodo datato 8/10/2024 emesso dal Collegio arbitrale a presidenza Avv. CP_5 (Avv. Virgili e Avv. Moreschi, arbitri) – all. F;
- il rilievo formulato dalla Controparte_3 secondo cui in ulteriori giudizi promossi dalle parti e pendenti avanti il G.O. – Tribunale di Brescia - i Giudici in sede istruttoria avevano disposto la nomina del C.T.U. volta a quantificare l'entità della penale dovuta da CP_1 e CP_2 alla CP_3 [...] in dipendenza della loro esclusione dalla compagine della società cooperativa per mancato conferimento del latte.

Alla luce di quanto esposto l'ammontare dell'onorario proposto dal Collegio Arbitrale va confermato.

Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1. Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 814, II co., c.p.c., la

congruità dei compensi arbitrali proposti nel lodo 27/11/2025, disponendo la liquidazione di €.32.372,67, per ciascun arbitro, oltre accessori fiscali e previdenziali.

2. Condanna le convenute *Controparte_1* e [...] *Controparte_6* agr. a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.803,20 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Mantova li 07/07/2026

IL PRESIDENTE

- Dott. Massimo De Luca -